



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 69 DEL 08/06/2015

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL PARCO COMUNALE GIOVANNI PAOLO II DI VIA GRAMSCI A MONTESILVANO.. CIG: Z6B13BE673

**Direttore
Brescia
Contabilità**

IL DIRETTORE dell’AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 06 Febbraio 2015;

Premesso che:

- con determinazione direttoriale n. 29 del 30 Marzo u.s. è stato emanato avviso pubblico per l’affidamento della gestione integrata del parco comunale “Giovanni Paolo II” di via Gramsci a Montesilvano;
- con determinazione direttoriale n. 47 del 22 Aprile 2015 la gestione integrata del parco comunale papa Giovanni Paolo II di via Gramsci è stata affidata in via provvisoria alla Ditta Greeneco s.r.l.s. di Pescara;
- con ulteriore determinazione direttoriale n. 53 del 30 Aprile 2015, previa confacente richiesta e corrispondente assenso della Ditta., il giardino comunale in questione è stato affidato alla volontaria e temporanea cura della Greeneco s.r.l.s, nelle more del compimento delle procedure di Legge;

Preso atto che le verifiche di Legge effettuate sulla Società e sui suoi Soci non hanno fatto emergere motivi ostativi per l’aggiudicazione definitiva, e che i partecipanti alla gara – avvisati con le modalità prescritte circa l’esito della stessa – non hanno fatto pervenire ricorsi, né presentato riserva alcuna a tali riguardi;

Richiamato l’articolo 11 del d.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e posto in particolare evidenza quanto ivi stabilito nei commi 7 e 8;

Ritenuto, dunque, dover provvedere alla aggiudicazione definitiva, ai sensi del predetto articolo 11 del d.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e ss. mm. e ii. dell’affidamento della gestione integrata del parco comunale Giovanni Paolo II di via Gramsci a Montesilvano alla Greeneco s.r.l.s. – con sede a Pescara, in via Rio Sparto n. 40;

Visti lo statuto aziendale e il vigente regolamento degli acquisti;

A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTTI aziendali così come approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda n. 06 del 24 Febbraio 2015;

Ribadito che per la procedura concorsuale del caso è stato acquisito il CIG: **Z6B13BE673**;

DETERMINA

1. Di affidare, in via definitiva ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e ss. mm. e ii. alla Ditta GREENECO s.r.l.s. – con sede a Pescara in via Rio Sparto n. 40 la gestione integrata del giardino comunale “papa Giovanni Paolo II” di via Gramsci a Montesilvano.
2. Di approvare il seguente schema di convenzione regolante gli impegni e gli obblighi che l’Azienda e l’Affidataria assumono reciprocamente con l’instaurazione del rapporto del caso:

SCRITTURA PRIVATA

L’ANNO 2015, ADDÌ _____ DEL MESE DI _____ PRESSO LA SEDE
DELL’AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO
IN PIAZZA INDRO MONTANELLI N. 1

TRA

1) L'AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO, IN QUESTO ATTO RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE DR. EROS DONATELLI, DOMICILIATO PER LA FUNZIONE PRESSO LA SEDE AZIENDALE IN PIAZZA INDRO MONTANELLI N. 1, C.F. 91071530686 - P. IVA: 01701210682, IN SEGUITO, PER BREVIÀ, ANCHE SOLO "AZIENDA";

2) LA DITTA GREENECO S.R.L.S. - CON SEDE A PESCARA IN VIA RIO SPARTO N. 40", IN QUESTO ATTO RAPPRESENTATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE ----- , P. IVA ----- , IN SEGUITO, PER BREVIÀ, ANCHE SOLO "AFFIDATARIA" O "DITTA";

L'AZIENDA E LA AFFIDATARIA POTRANNO IN SEGUITO ANCHE ESSERE CONGIUNTAMENTE INDICATE COME "PARTI".

R ICHIAMATA LA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 47 DEL 22 APRILE 2015 CON OGGETTO: <<AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL PARCO COMUNALE GIOVANNI PAOLO II DI VIA GRAMSCI A MONTESILVANO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CIG: Z6B13BE673>>, CON LA QUALE, ALL'ESITO DELLA ACCONCIA PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA È STATA AFFIDATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 E SS. MM. E II. ALLA DITTA GREENECO S.R.L.S. -CON SEDE A PESCARA IN VIA RIO SPARTO N. 40 LA GESTIONE INTEGRATA DEL GIARDINO COMUNALE "PAPA GIOVANNI PAOLO II" DI VIA GRAMSCI A MONTESILVANO;

R ICHIAMATA, ALTRESÌ, L'ULTERIORE DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. --- DEL ----- CON LA QUALE, EFFETTUATE SENZA RILIEVI OSTATIVI LE VERIFICHE DI LEGGE EX ARTICOLO 38 DEL RINOMINATO D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, È STATA DISPOSTA L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE IN PAROLA ALLA SUDETTA DITTA GREENECO S.R.L.S. DI PESCARA;

A MENTE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RASSEGNALE DALLA AFFIDATARIA IN SEDE DI GARA;

STABILITO CHE LE PARTI INTENDONO PROVVEDERE ALLA FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO "DE QUO" ATTRAVERSO LA STIPULAZIONE DELL'ACCONCIA CONVENZIONE;

S I STIPULA E SI CONVIENE QUANTO IN APPRESSO ARTICOLATO

Articolo 1: Valore delle premesse

1. Quanto esposto nelle premesse costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura. Gli atti e i documenti ivi richiamati, quantunque non materialmente allegati alla presente scrittura, ne costituiscono parti integranti e sostanziali.

Articolo 2: Oggetto del contratto

1. Oggetto della presente convenzione è l'affidamento alla Greeneco s.r.l.s. di Pescara, con sede in via Rio Sparto n. 40 - da parte dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano - della gestione integrata del giardino comunale intitolato a "papa Giovanni Paolo II", sito in via Antonio Gramsci a Montesilvano.

2. Per affidamento del servizio della gestione integrata le Parti intendono il conferimento alla Greeneco s.r.l.s. della gestione amministrativa e tecnica dei servizi che hanno per oggetto la produzione di attività e servizi rivolti a realizzare fini sociali e/o promuovere lo sviluppo morale, civile ed

economico della comunità locale attraverso l'esercizio della conduzione del giardino pubblico <Giovanni Paolo II> di via A. Gramsci e connessi.

3. Per "gestione integrata" le Parti intendono l'insieme coordinato e sistematico delle attività, delle iniziative, degli atti di amministrazione e di governo relativi alla fruizione pubblica, libera e ordinata, del giardino comunale <papa Giovanni Paolo II> di via Gramsci, con riguardo sia alla situazione esistente, sia al sopravveniente durante l'arco di durata dell'affidamento oggetto di questa scrittura.

4. L'Azienda affida in gestione alla Greeneco s.r.l.s., che accetta, il giardino <papa Giovanni Paolo II> di via Gramsci nello stato in cui si trova e quale risulta da apposito verbale di consegna tra le Parti, allegato a questa scrittura per costituirne parte integrante e sostanziale.

5. L'Affidataria assume la gestione in argomento con l'organizzazione dei mezzi necessari e a proprio rischio, in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione. La stessa si impegna a rispettare le prescrizioni contenute in questa scrittura, approntando tutti i mezzi necessari e utilizzando tutte risorse occorrenti, anche se non espressamente indicati nel presente contratto. I mezzi e le attrezzature di proprietà comunale o dell'Azienda dedicati alla cura del giardino potranno essere utilizzati dalla Greeneco s.r.l.s. - a spese di quest'ultima - previa stipulazione di apposito contratto di comodato.

6. La gestione affidata comporta lo sfruttamento delle potenzialità economiche del giardino <papa Giovanni Paolo II>, delle sue pertinenze e delle sue strutture, purché nel pieno e assoluto rispetto di quanto convenuto con la presente scrittura. In particolare si fa espresso riferimento, tra l'altro, allo sfruttamento economico del chiosco/bar installato e funzionante internamente al giardino stesso, nonché alle attività funzionalmente correlate alla gestione dello stesso. I listini dei prezzi saranno esposti con apposite tabelle e in luogo ben visibile.

7. In ogni caso le attività di gestione mirate allo sfruttamento economico del sito dovranno essere comunque funzionali alla natura dello stesso e non stravolgerla. Sicché dette attività non potranno mai pregiudicare la fruizione libera e pacifica del bene pubblico da parte della cittadinanza.

8. E' fatto assoluto e inderogabile divieto alla Greeneco s.r.l.s. di subaffidare in tutto o in parte, anche se solo temporaneamente, sotto qualsiasi forma, l'area pubblica oggetto di questa convenzione, pena la risoluzione di pieno diritto della presente convenzione.

Articolo 3: Utilizzazione del bene

1. L'Affidataria è obbligata a rispettare la destinazione d'uso del bene oggetto dell'affidamento.

2. L'Affidataria assume l'obbligo di restituire detto bene, all'atto della scadenza dell'affidamento, fattone salvo il logorio d'uso, come meglio specificato nell'articolo 18.

3. L'Affidataria dovrà adempiere a tutti gli obblighi indicati nella presente convenzione con la diligenza del buon padre di famiglia. In particolare dovrà garantire la tutela, all'interno del giardino comunale, delle condizioni sufficienti per consentire ai fruitori, compatibilmente con le

attività della gestione e con l'esercizio delle attività commerciali svolte, di godere pacificamente e liberamente.

Articolo 4: Vegetazione

1. L'Affidataria è tenuta, con organizzazione, spese e mezzi sia propri che eventualmente ceduti in comodato dall'Azienda, a provvedere – nel contesto delle attività di gestione - alla cura e alla manutenzione ordinaria della vegetazione presente all'interno del giardino comunale <papa Giovanni Paolo II> di via Gramsci. In particolare, dovrà provvedere allo sfalcio dei prati, alla pulizia e al diserbo delle aiuole, all'innaffiamento, alla potatura delle piante e degli alberi di piccolo e medio fusto. L'Affidataria farà propri i materiali di risulta, sicché provvederà autonomamente a smaltirlo, ovvero convenientemente impiegarlo, nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti.

2. In caso di necessità rilevate empiricamente e/o a seguito di specifiche segnalazioni, la Ditta si adopererà per effettuare o far effettuare attività di disinfezione e/o derattizzazione del sito affidato in gestione.

3. In quanto alla vegetazione presente nel giardino comunale e nelle aree annesse fa fede l'apposito inventario redatto all'atto dell'affidamento del giardino all'Azienda da parte del Comune di Montesilvano. L'Affidataria resta unica responsabile in caso di deperimento per colpa grave o dolo.

4. Restano esclusi dagli interventi in questione gli alberi di alto fusto, per i quali l'Azienda farà da intermediaria per il riferimento diretto al competente servizio comunale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 17.

Art.5: Pulizia

1. L'Affidataria dovrà garantire la pulizia giornaliera dei locali igienici, lo spazzamento e il lavaggio di tutte le aree, comunque pavimentate, presenti all'interno del giardino comunale <papa Giovanni Paolo II>, lo svuotamento dei raccoglitori di rifiuti ivi presenti con esitazione di questi ultimi negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Dovrà, inoltre, provvedere a ispezionare le aree verdi aperte all'accesso del pubblico per eventualmente bonificarle, rimuovendo ogni corpo estraneo potenzialmente dannoso e provvedere alla pulizia dell'area sgambettamento cani almeno ogni due giorni.

Art.6: Migliorie

1. L'Affidataria potrà proporre all'Azienda, in aggiunta e/o a integrazione di quanto si è obbligata a realizzare con l'offerta in sede di gara, progetti di lavori finalizzati al miglioramento del complesso e della sua funzionalità in termini di fruibilità. L'Azienda, esaminate le proposte, potrà autorizzare le migliorie stabilendo di volta in volta, d'intesa con l'Affidataria stessa, le modalità di realizzazione e l'imputazione degli oneri, siano essi operativi che finanziari. Gli accordi del caso saranno formalizzati con apposita scrittura privata tra le Parti, che formerà atto integrativo di questo contratto.

2. Resta inteso che tutte le migliorie, così come le accessioni, rimarranno di esclusiva proprietà del Comune di Montesilvano e sulle une e le altre l'Affidataria non avrà alcun titolo per diritto di indennizzo, diritti di miglioria e/o rimborsi di alcun genere.

3.L' Affidataria si riserva la facoltà di apportare al complesso, così come consegnato, tutte le migliorie e le modifiche ritenute opportune per ottimizzarne la funzionalità, rinunciando sin da ora a ogni rivalsa, rimborso o indennizzo da parte dell'Azienda o del Comune di Montesilvano. In tale eventualità si procederà come stabilito nel comma 1 di questo articolo.

Analoga facoltà è riconosciuta al Comune di Montesilvano, proprietario del giardino comunale in questione.

ART.7: Orari di apertura al pubblico

1.L'Affidataria dovrà garantire il libero accesso alla struttura nelle seguenti fasce orarie:

Periodo Apertura Chiusura

01 Aprile – 30 Settembre 07,30 24,00

01 Ottobre – 31 Marzo 08,30 19.30

2.Durante le ore di apertura del giardino il chiosco/bar e le strutture ricettive correlate posti all'interno della struttura dovranno restare accessibili al pubblico.

3.E' data facoltà all'Affidataria:

a) di prolungare - occasionalmente o stabilmente - l'orario di apertura, sia anticipando l'apertura che posticipando la chiusura, previa comunicazione all'Azienda e relativo assenso di quest'ultima;

b) di limitare gli orari di funzionamento del chiosco/bar e degli annessi, eventualmente anche in relazione alle condizioni climatiche stagionali, sempre previa comunicazione all'Azienda e conseguente assenso di quest'ultima;

ART. 8: Eventi e manifestazioni

1.L'Azienda, e per il suo tramite il Comune di Montesilvano, si riservano la facoltà di organizzare e far svolgere nel giardino <papa Giovanni Paolo II> eventi e manifestazioni, ivi compresi matrimoni civili e altre cerimonie, e di utilizzare il complesso per ogni altra finalità pubblica, informandone l'Affidataria con congruo anticipo e sempre concordando con la stessa i relativi tempi e modalità.

2.L'Affidataria, previa comunicazione e assenso dell'Azienda, può organizzare e far svolgere manifestazioni e attività culturali e/o ricreative all'interno del giardino, comunque garantendo sempre il libero accesso al pubblico. L'Affidataria, inoltre, potrà organizzare e tenere internamente al giardino <papa Giovanni Paolo II> altri servizi e altre attività rivolti alla generalità degli utenti, anche prevedendone un corrispettivo, da concordare obbligatoriamente con l'Azienda sia in quanto all'an che al quantum.

3.Durante lo svolgimento degli eventi, delle iniziative e/o delle manifestazioni internamente al giardino comunale delle quali ai commi che precedono, dovrà sempre essere assicurato un servizio di sorveglianza e sicurezza durante l'intera durata degli eventi.

4.Le facoltà di libera gestione del giardino pubblico <papa Giovanni Paolo II>, così come riconosciute in questa convenzione, oltre ai limiti imposti dall'articolato della stessa, dovranno essere comunque e sempre improntate alla normale prudenza e mai violare l'obbligo stabilito nel comma 1 dell'articolo 3.

ART. 9: Durata del rapporto. Consegna del bene

1. Questa convenzione entra in vigore dal giorno della sua sottoscrizione e cessa di produrre effetti tra le Parti il 18 Aprile 2019, ovvero alla scadenza del periodo di affidamento in gestione del parco all'Azienda da parte del Comune di Montesilvano.

2. Il rinnovo, di eguale durata, dell'affidamento della gestione del parco papa Giovanni Paolo II alla Greeneco s.r.l.s. sarà possibile solo qualora il Comune di Montesilvano ne confermasse la gestione in capo all'Azienda per un periodo confacente. Detto rinnovo interverrà, su richiesta dell'Affidataria, previa apposita intesa tra le Parti da formalizzare con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza suddetta.

3. Qualora il Comune di Montesilvano, ai sensi dell'articolo 20 del vigente contratto di servizio per la gestione del parco ripassato il 28 Aprile 2010, eserciti il diritto di recesso dell'affidamento all'Azienda prima della scadenza, quest'ultima eserciterà lo stesso diritto nei confronti della Greeneco s.r.l.s. secondo quanto stabilito nell'articolo 19 di questa scrittura.

4. Qualora il Comune di Montesilvano non provvedesse nel senso della conferma della quale al comma 2, l'eventualità della prosecuzione della gestione da parte della Greeneco s.r.l.s. sarà questione rimessa al rapporto tra quest'ultima Ditta e il Comune di Montesilvano.

Articolo 10: Obblighi dell'Affidataria. Divieti.

1. Nello sviluppo delle attività di gestione del giardino comunale <papa Giovanni Paolo II> e in raccordo con quanto stabilito nell'articolo 4, si ribadisce che la Greeneco s.r.l.s. si obbliga alla esecuzione di tutte le attività di manutenzione ordinaria del sito, comprensive degli interventi di pulizia dei luoghi, di innaffiamento e falciatura periodica del prato, di potatura delle siepi, di cura delle aiuole, di potatura stagionale delle piante e degli alberi di piccolo e medio fusto.

2. L'Affidataria si obbliga, inoltre, a tenere il giardino affidato costantemente in condizioni di normale decoro, comunque tali da consentire la fruizione pubblica e incondizionata da parte della cittadinanza.

3. Rientrano tra le incombenze di ordinaria gestione quelle relative alle attività di custodia, sorveglianza e guardiania del giardino, delle attrezzature a corredo e degli impianti di servizio durante l'intero arco temporale di affidamento del parco <papa Giovanni Paolo II>, indipendentemente dagli orari di apertura al pubblico.

4. Gli oneri degli interventi relativi alla manutenzione ordinaria sono assunti dalla Ditta Affidataria in via esclusiva.

5. Sono, altresì, posti in capo dell'Affidataria tutti gli oneri relativi al mantenimento delle strutture, degli annessi e delle pertinenze, nonché degli impianti tecnologici e degli strumenti necessari per la fruibilità del giardino in relazione alle attività del servizio di gestione integrata, così come spiegata nell'articolo 2.

6. L'Affidataria, pur considerando quanto specificato nell'articolo 17, si obbliga a espletare ogni incombenza di natura tecnica e/o amministrativa finalizzato all'ottenimento di certificazioni e/o autorizzazioni afferenti la agibilità e/o la praticabilità dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature

occorrenti per il servizio ed eventualmente per lo svolgimento di eventi ricreativi e/o culturali. Sia in relazione a quanto sopra, che con riguardo a ogni altro rispetto della gestione integrata affidata, la Ditta assume ogni onere e responsabilità in materia di sicurezza.

7. Nello svolgimento della gestione del giardino comunale <Papa Giovanni Paolo II> la Greeneco s.r.l.s. riserverà priorità e speciale cura ai soggetti portatori di valori morali e civili riconosciuti e/o socialmente svantaggiati. Analogo trattamento di favore dovrà essere riservato per il caso di utilizzazione del complesso da parte delle scuole di ogni ordine e grado della Città.

8. E' fatto assoluto divieto alla Affidataria di installare e far funzionare internamente al giardino papa Giovanni Paolo II qualsivoglia apparecchio automatico, semiautomatico, meccanico o elettronico, come videopoker, slot machine, e quant'altro assimilabile ai giochi da casinò e/o qualificati giochi d'azzardo.

9. E' fatto assoluto divieto alla Affidataria di introdurre, far introdurre e tenere parcheggiate o in sosta nell'area oggetto dell'affidamento ogni e qualsiasi autovettura e/o autoveicolo e/o ciclomotore, salvo il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico merci.

10. L'Affidataria si impegna, nella ordinaria attività di sorveglianza, a vietare la circolazione, internamente al parco, con biciclette o altri mezzi di locomozione, sia motorizzati che non, da parte di adulti.

Articolo 11: Personale

1. Tutto il personale impiegato dall'Affidataria, a qualsiasi titolo in servizio presso il giardino <papa Giovanni Paolo II>, dovrà essere regolarmente assunto e assicurato nelle forme di Legge. Dovrà essere, inoltre, facilmente riconoscibile dall'utenza a mezzo di divise e/o indumenti di lavoro e/o tessere di riconoscimento utili a identificarli quali addetti della Greeneco s.r.l.s.

2. Con riguardo all'offerta progettuale rassegnata in sede di gara in relazione all'impiego, assicurato da parte della Ditta di n. 3 cittadini di Montesilvano in carico ai servizi sociali, l'Azienda ne comunicherà i dati entro 5 giorni dalla sottoscrizione di questa scrittura e la Greeneco s.r.l.s. dovrà comunicare, entro i 20 giorni successivi, le prove documentali dei rapporti di lavoro instaurati con costoro.

3. Ogni variazione e ogni esigenza che eventualmente emergesse durante tali particolari rapporti dovrà essere tempestivamente segnalata all'Azienda, comunque prima che la Ditta assuma qualsiasi decisione a quei riguardi nei confronti di tali lavoratori. Trattandosi di percorsi di inclusione sociale, per la gestione di tali rapporti di lavoro l'Azienda nominerà un tutor appositamente dedicato, comunicandone il nome all'Affidataria.

4. Nell'eventualità di impiego di volontari, così come di collaboratori reclutati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, tutto il tempo di svolgimento delle attività di costoro dovrà essere acconciamente tutelato da adeguate coperture contrattuali e assicurative. Anche per costoro deve essere assicurata la riconoscibilità, come previsto dal precedente comma 1.

Articolo 12: Ispezioni e verifiche.

1.L'Azienda si riserva la più ampia e incondizionata facoltà di effettuare o far effettuare, senza obbligo di preavviso, ispezioni dei luoghi e verifiche sia sugli adempimenti che questa scrittura pone a carico dell'Affidataria, sia sul rispetto delle norme poste a presidio e tutela della contrattazione pubblica.

L'Azienda, inoltre, si riserva la facoltà di nominare un Direttore per la Esecuzione del Contratto (DEC), comunicando tempestivamente la circostanza alla Ditta.

2. In nessun caso l'Affidataria potrà opporsi alle ispezioni e alle verifiche suddette, né potrà in alcun modo impedirle od ostacolarle.

Parimenti, l'Affidataria non potrà in alcun modo ostacolare il lavoro del DEC, qualora nominato.

Articolo 13: Contestazioni e penali

1.In caso di inadempimenti degli obblighi nascenti dalla presente convenzione, l'Azienda muoverà formale contestazione scritta all'Affidataria con l'indicazione del supposto inadempimento rilevato, assegnando un congruo termine per rimediare, se possibile, o il termine di 3 (tre) giorni per produrre controdeduzioni, anch'esse scritte.

2.Qualora l'Affidataria ometta di rimediare all'inadempimento o non produca controdeduzioni nel termine assegnato, ovvero queste non siano obiettivamente soddisfacenti, essa sarà soggetta al pagamento di una penale di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ciascun inadempimento.

3.Tre contestazioni non soddisfatte nei termini e con le modalità prescritte, anche se sanzionate e sanate con il pagamento della predetta penale produrranno la risoluzione della presente convenzione.

Articolo 14: Risoluzione del contratto. Clausola penale. Revoca

1.Oltre che nella ipotesi della quale al comma 3 dell'articolo precedente, il contratto si intende risolto ipso iure:

a) in caso di accertato inadempimento rispetto agli obblighi dei quali all'intero articolo 11;

b) in ogni caso in cui l'Affidataria utilizza o lascia utilizzare il bene, suoi annessi o sue pertinenze per finalità illecite;

c) nel caso di violazione dell'obbligo sancito con il comma 1 dell'articolo 3;

d) nel caso di comportamenti integranti le ipotesi delle quali al comma 2 dell'articolo 12;

e) nel caso anche di un solo ritardo nel pagamento del canone superiore a sessanta giorni rispetto alle scadenze stabilite nell'articolo 22;

f) in caso di mancato pagamento – nei termini e con le modalità prescritti dall'Azienda - della penale della quale all'articolo 13 – comma 2;

g) nel caso di violazione del divieto del quale al comma 8 dell'articolo 2 e al comma 8 dell'articolo 10;

h) qualora, in qualsiasi momento durante il tempo dell'affidamento della gestione oggetto di questa scrittura, venisse meno qualcuno dei requisiti di ordine generale ex articolo 38 del d.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e ss. mm. ii;

i) nel caso di tre contestazioni sul mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 5 dell'articolo 23.

2. La risoluzione del contratto comporta automaticamente l'immediata revoca dell'affidamento oggetto di questa scrittura, senza che l'Affidataria possa pretendere diritto alcuno a titolo di risarcimento e/o indennità.

Articolo 15: Copertura assicurativa, cauzione e manleva

1. L'Affidataria deve stipulare idonea polizza con istituto assicurativo con massimali di rischio adeguati e comunque non inferiori a € 1.000.000,00, per danni a persone e/o cose - ivi compresa la fora - che possono derivare dalla permanenza nel giardino <papa Giovanni Paolo II>. Copia di detta polizza sarà consegnata all'Azienda dall'Affidataria all'atto della firma di questa scrittura.

2. Si ribadisce che in ogni caso l'Affidataria ha l'obbligo di tenere e mantenere indenne l'Azienda e il Comune di Montesilvano da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose in relazione alle attività di gestione descritte negli articoli di questa convenzione.

3. L'Affidataria deve costituire, a titolo di garanzia per l'adempimento degli obblighi derivanti a suo carico dalla sottoscrizione di questa convenzione e del pagamento del canone stabilito, polizza fideiussoria, d'importo pari a una annualità del canone del quale all'articolo 22, a beneficio dell'azienda Speciale. Copia di detta polizza sarà consegnata all'Azienda dall'Affidataria all'atto della firma di questa scrittura.

Articolo 16: Obblighi derivanti dalla stipula della convenzione.

Responsabilità

1. Per tutta la durata del rapporto nascente da questa convenzione, l'Affidataria assume la posizione di gestore con relativi diritti, facoltà e obbligazioni. Essa è pienamente responsabile sotto il profilo civile e penale di tutto ciò che concerne la gestione integrata del parco papa Giovanni Paolo II e solleva l'Azienda e il Comune di Montesilvano da ogni responsabilità in relazione a incidenti di qualsiasi genere e natura possano derivare alle persone e alle cose - ivi compresa la fora - in seguito all'uso degli impianti affidati in gestione e allo svolgimento delle attività dall'Affidataria stessa organizzate e/o promosse.

2. La Greeneco s.r.l.s. esonera, inoltre, l'Azienda da ogni responsabilità, compresa la culpa in vigilando, in relazione a:

- a) rapporto di lavoro intercorrente tra l'Affidataria e il personale impiegato a qualsiasi titolo nella gestione;
- b) l'incolumità delle persone, l'ordine pubblico, l'igiene e la sicurezza del sito oggetto dell'affidamento e degli impianti connessi;

3. L'Affidataria è costituita custode del bene ceduto in affidamento. In tale veste, come già articolato innanzi, essa si obbliga a provvedere a tutti i lavori di ordinaria manutenzione ed è responsabile della buona conservazione dell'area, di tutte le attrezzature incluse nel giardino papa Giovanni Paolo II e della vegetazione ivi presente.

4. La Greeneco s.r.l.s. ha l'obbligo del pieno rispetto delle norme gestionali e organizzative di cui ai DD.MM. 18.03.1996 e 10.03.1998 e al d.lgs. n. 81/08. A tal fine, indica il nominativo del Sig. _____ quale Addetto Antincendio, Addetto al Primo Soccorso e Addetto all'Evacuazione, attestando il possesso da parte di costui dei requisiti di legge, che dovrà

intervenire adeguatamente in caso di emergenza al fine di assicurare le misure e le procedure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio e primo soccorso, come disposto dall' art. 18, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008.

Articolo 17: Obblighi dell'Azienda Speciale

1. L'Azienda si obbliga ad agevolare e favorire, nei modi legittimi e consentiti, l'esecuzione degli adempimenti - di ogni e qualsiasi natura - che questa convenzione pone a carico dell'Affidataria, nonché di quelli eventualmente scaturenti da future pattuizioni.

2. Si stabilisce espressamente e concordemente che quanto esposto nel presente non esclude gli altri obblighi diffusamente posti in capo all'Azienda dagli altri articoli di questo contratto.

3. Le forniture di acqua ed energia elettrica relative alla illuminazione pubblica a servizio del del giardino comunale <papa Giovanni Paolo II> restano a carico del Comune, mentre ogni altra utenza eventualmente occorrente per la gestione integrata del giardino da parte dell'Affidataria deve essere imputata alla Greeneco s.r.l.s. che si munirà di appositi contratti con i relativi gestori.

ART. 18: Riconsegna del complesso

1. Alla scadenza della convenzione, ovvero quando si verificano le circostanze previste dall'articolo 14 della presente scrittura, in seguito a convocazione notificata da una parte all'altra si provvederà - sulla scorta del verbale di consegna e di eventuali altri atti sopravvenuti nel corso della gestione - ad accertare il rispetto delle clausole contrattuali relative alla manutenzione del giardino pubblico. I risultati del sopralluogo saranno riportati in verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

2. In caso di accertate inadempienze o di riscontro di danni ai manufatti, agli impianti, alla vegetazione, ai beni mobili non giustificati dal fisiologico invecchiamento delle cose anche in ragione dell'uso, l'Azienda si rivarrà - nei modi di Legge - sulla Greeneco s.r.l.s., anche - eventualmente e se del caso - incamerando in tutto o in parte la cauzione della quale all'articolo 15.

ART. 19: Diritto di recesso

1. Ciascuna delle Parti della presente convenzione può avvalersi del diritto di recesso dandone notizia motivata all'altra parte, mediante raccomandata con a.r.

2. Le Parti stabiliscono che la Greeneco s.r.l.s. potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di almeno due mesi, mentre l'Azienda lo eserciterà eventualmente, con avviso anticipato di almeno tre mesi.

ART. 20: Rinvio e Foro elettivo

1. Per tutto quanto non specificato nella presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in tema di obbligazioni e contratti. Le Parti eleggono come foro competente il Tribunale di Pescara. Sono applicabili gli artt. 239 e 240 del Codice degli Appalti di cui al d.lgs. n. 163/2006.

ART. 21: Spese

1. Le Parti stabiliscono che la presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che l'avrà resa necessaria.

2. Ogni altra spesa, compresa quella di bollo, è posta a carico dell'Affidataria.

ART. 22: Canone

1. Le parti ribadiscono che a fronte dell'affidamento del giardino del quale alla presente scrittura l'Affidataria corrisponderà all'Azienda il canone annuale di € 4.920,00 (Euro quattromilanovecentoventi/00), oltre IVA nella misura di Legge. Le Parti si danno reciprocamente atto che detto importo del canone corrisponde all'offerta economica rassegnata dalla Greeneco s.r.l.s. in sede di gara. Tale offerta viene allegata in originale a questa convenzione per esserne parte integrante e sostanziale.

2. Il suddetto canone annuale sarà pagato dall'Affidataria all'Azienda in due rate semestrali, cadauna di importo pari a € 2.460,00 (Euro duemilaquattrocentosessanta/00), oltre IVA, mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT55 E010 3077 3400 0000 0363 719, la prima entro il mese di Aprile e la seconda entro il mese di Ottobre di ogni anno. In relazione alla decorrenza del rapporto da Giugno del 2015, il canone annuale sarà corrisposto in unica soluzione entro il mese di Ottobre 2015.

3. L'Azienda emetterà regolare e puntuale fattura elettronica relativamente a ciascun pagamento del canone suddetto.

4. In ogni caso di ritardo nei pagamenti saranno applicati gli interessi di mora nella misura di Legge, salvo quanto specificato nel comma seguente.

5. Il ritardo nel pagamento di una delle rate del canone costituisce inadempimento ai sensi dell'articolo 13. Anche un solo ritardo superiore a sessanta giorni costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e). Analogo trattamento riguarda il pagamento del canone per l'anno 2015, come specificato nel comma 2 di questo articolo.

ART. 23: Rinvio agli atti di gara

1. Con specifico riferimento agli obblighi che la Greeneco s.r.l.s. assume con la sottoscrizione di questa convenzione, così come diffusamente descritti e spiegati negli articoli che precedono, costituiscono parti integranti e sostanziali di questa scrittura – come tali allegati in originale - i progetti che l'Affidataria ha presentato in sede di partecipazione alla gara come offerta qualitativa, rassegnati sotto le diciture: Progetto di manutenzione e gestione, Progetto di proposte migliorative e funzionali, Progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. L'Affidataria si impegna a comunicare all'Azienda il programma di assolvimento degli impegni assunti con l'offerta di gara, con l'indicazione di tempi e modalità, entro sessanta giorni dalla stipula di questa convenzione.

3. L'Azienda si riserva il diritto di opinare i contenuti di tale programma e di concordarne con la Ditta uno diverso e più rispondenti all'interesse pubblico perseguito con l'affidamento oggetto di questa convenzione.

4. Il rispetto esecutivo di tutto quanto proposto nell'offerta di gara costituisce, in quanto non già definito negli articoli di questa scrittura, obbligo specifico a carico della Ditta.

5. Il mancato e/o non fedele rispetto di quanto promesso con i progetti dei quali innanzi, previe contestazioni scritte, sarà trattato dall'Azienda come inadempimento ai sensi degli articoli di questa scrittura.

ARTICOLO 24 – Riservatezza e segreto

1. La Greeneco s.r.l.s., preso atto di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente convenzione, esprime liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati in possesso dell'Azienda Speciale per le finalità inerenti le attività contrattuali e tutti gli adempimenti connessi.

2. L'Affidataria è tenuta a non divulgare dati e circostanze che afferiscono l'Azienda e dei quali venisse a conoscenza durante l'esercizio dell'Affidamento.

p. L'AZIENDA SPECIALE
IL DIRETTORE

P. LA GREENECO S.R.L.S.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Eros Donatelli)

(dr. ing. Roberto Bellucci)

ART. 25: Approvazioni specifiche

1. Le parti dichiarano di conoscere e approvare specificatamente gli articoli:

2: Oggetto del contratto; 3: Utilizzazione del bene; 6: Migliorie; 9: Durata dell'Affidamento. Consegna del bene; 10: Obblighi dell'Affidataria. Divieti; 11: Personale; 13: Contestazioni e penali; 14: Risoluzione del contratto. Clausola penale. Revoca; 16: Obblighi derivanti dalla stipula della convenzione. Responsabilità; 17: Obblighi dell'Azienda; 19: Diritto di recesso; 21: Spese; 22: Canone. 23: Rinvio agli atti di gara.

p. L'AZIENDA SPECIALE
IL DIRETTORE

P. LA GREENECO S.R.L.S.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Eros Donatelli)

(dr. ing. Roberto Bellucci)

3. Di disporre la pubblicazione di questo atto sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano.

4. Di demandare ai pertinenti uffici aziendale l'esecuzione degli adempimenti consequenziali in ordine alla conclusione del procedimento di odierno impegno, ivi compresa la stipulazione della convenzione del caso.

l'estensore

(dr. Francesco Brescia)

IL DIRETTORE


(dr. Eros Donatelli)

